

D GCIV E/11-88291

prot. Div.11

data 15/12/2008



PARTENZA

MINISTERO DELLA DIFESA

GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IV Reparto – 11^a Divisionetel. 06.4986.2586 – fax 06.4986.2585 - r4d11s1@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma

URGENTISSIMO
Oggetto: commi 1 e 5 dell'art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Pagamento del FUS.

A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA

E, per conoscenza:
OO.SS. loro sedi

Seguito Circolari:

a)	n. E/11-52201 dell'11 luglio 2008;
b)	n. E/11-75244 del 27 ottobre 2008;
c)	n. E/11-46741 del 19 giugno 2008;

Pervengono numerosi quesiti da parte degli Enti della A.D. volti a conoscere se le somme distribuite con il Fondo Unico di Amministrazione (FUA) possano costituire, a fronte di risparmi dovuti alle assenze per malattia, economie di bilancio.

Il comma 1 dell'art. 71 della legge 6.8.2008, n. 133, prevede che i risparmi derivanti dal mancato pagamento, nei primi dieci giorni di malattia, di ogni indennità fissa e continuativa, nonché di ogni altro trattamento accessorio, costituiscono economie di bilancio e che "...tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."

Con le circolari a seguito a) e b) si è da tempo precisato che tale comma 1 è riferibile alla "indennità di amministrazione", mentre per ciò che riguarda il FUA, deve farsi riferimento al successivo comma 5 del medesimo articolo.

Per quanto sopra esposto si confermano le disposizioni emanate con la Circolare a seguito c) (punti 3 e 4) per quanto riguarda l'utilizzazione, anche a titolo di anticipazione di successive quote di FUS, delle somme assegnate per le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità (da rendicontare poi alle Direzioni di amministrazione per la successiva corrispondente decurtazione delle successive assegnazioni per il FUS).

Per quanto riguarda, invece, il Fondo Unico di Sede (FUS), si rammenta che la distribuzione della somma complessivamente assegnata all'Ente a tale titolo deve sempre avvenire per intero nel rispetto dei criteri fissati dalla contrattazione locale e, dal 25 giugno 2008, dal comma 5 dell'art. 71 in oggetto, senza dare luogo ad alcuna economia, pur tenendo conto delle assenze del personale.

Infatti, a differenza di quanto avviene per le decurtazioni della indennità di amministrazione e di altri trattamenti accessori (bilinguismo, indennità di altri comparti), le risorse del FUS – come quelle per particolari posizioni di lavoro (PPL), turni (T) e reperibilità (R) - sono collocate all'interno del FUA, ne fanno già parte, e quindi il loro utilizzo per intero non è mai, per propria natura, un incremento del FUA. Invero, la non utilizzazione per intero delle somme a disposizione comporterebbe una diminuzione del FUA non prevista dalla norma.

E' il caso di rammentare, peraltro, che la quota media pro capite che viene indicata volta per volta per avviare i pagamenti del FUS, non indica l'ammontare che spetta a ciascun dipendente, ma la ragione di calcolo da utilizzare, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, per determinare l'ammontare complessivo del Fondo a disposizione dell'Ente.

La presente, indirizzata a tutti gli Enti della Difesa, viene fornita esclusivamente su supporto informatico tramite pubblicazione sul sito www.persociv.difesa.it. Gli Enti sono tenuti a dare alla stessa massima diffusione tra il personale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI)